

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 7 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe corrispettivo rifiuti in luogo della Tari - anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE	Presente	
2.	BIGNOTTI GERMANO - SINDACO	Presente	
3.	SININI SABINA - CONSIGLIERE	Presente	
4.	STRACAGNOLO RUDY - CONSIGILERE	Assente	
5.	MECUCCI ARIALDO - CONSIGLIERE	Presente	
6.	BESCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
7.	BIGNOTTI ANGELISA - CONSIGLIERE	Presente	
8.	GARAGNA ROBERTA - CONSIGLIERE	Assente	
9.	CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	
10.	MAGNABOSCO FIORENZA - CONSIGLIERE	Presente	
11.	VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
	TOTALE	9	2

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, Dott.ssa NICOLETTA DE COL;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 7. dell'odg: "Determinazione tariffe corrispettivo rifiuti in luogo della Tari – anno 2023".

Il Sindaco – Presidente da lettura del punto 7. dell'odg,

.....
.....

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 7. dell'odg;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.l. n.228/2021, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

Valutato che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Solferino ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

Considerato che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Richiamato il D.L. n.228/2021 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”;

Preso atto che l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: “[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione consigliere n. 12 del 17.05.2022 con la quale è stato validato e approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui alla Delibera ARERA n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, comprensivo della base di calcolo per la definizione tariffaria dell'anno 2023 a copertura dei costi previsti nel Piano finanziario stesso;

Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.07.2021 e la proposta di modifica dello stesso, all'ordine del giorno di questa seduta Consigliere;

Visti i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2023:

- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
- Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
- Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;

Considerato che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare

impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2023;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe per il corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari anno 2023;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con voti favorevoli n°06, astenuti n°03 (consiglieri Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco); legalmente presenti e votanti n°09 consiglieri;

DELIBERA

- 1. Di approvare** le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2023, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;

- 2. Di dare atto** della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;
- 3. Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4. Di trasmettere**, a norma dell'art. 7, comma 6, della Delibera ARERA n° 363/2021/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;

- 5. Di trasmettere** la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;

Con voti favorevoli n°06, astenuti n°03 (consiglieri Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco), consiglieri legalmente presenti e votanti n°09,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa NICOLETTA DE COL